This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HDI
HL 30BB 3

CASSUTO

MEMORIA IN SOSTEGNO DEI RICORSI DI
ZANNI ROMEO

1899

S
ITA
957.7
CAS

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

Illmo
Sig. Comm. Luigi Lucchini
Via Urbana, 167

970

ECC.ma SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEDENTE IN ROMA

I.a SEZIONE PENALE

Cassuto, Dario

MEMORIA

in sostegno dei ricorsi di

ZANNI ROMEO

Capo dell'ufficio del personale
al Cantiere Navale di Livorno
della ditta
FRATELLI ORLANDO

Udienza 23 gennaio 1900.

(Infortunio nel lavoro – obbligo di denunzia – inabilità non superiore ai 5 giorni) –

LIVORNO
STAB. TIP. S. BELFORTE E C.
1899

BIBLIOTECA LUCCHINI
9058
N.° d'ord. 5601

S
ITA
15
CA

Digitized by Google

LUCCHINI

DEC 2 0 1930

Digitized by Google

Eccellenze.

I.

Otto sono i ricorsi proposti dal sig. **Zanni Romeo,** capo dell'ufficio del personale del Cantiere Navale di Livorno, condotto ed esercitato dalla spett. ditta **Fratelli Orlando,** sette dei quali investenti altrettante sentenze della Pretura Urbana di Livorno in data 19 ottobre 1899, e l' ottavo investente una sentenza della Pretura stessa proferita il 16 decembre 1899, che la sottoscritta sua difesa fece rispettosa istanza a S. E. il Presidente onde venisse agli altri riunito per discutersi nella istessa udienza, senza che ancora le consti che tale istanza sia stata secondata.

Ma poiché in tutti, sebbene diversi nelle specialità del fatto, viene in linea principale in discussione la stessa questione di diritto sopra la interpetrazione della vigente legge sugli infortuni sul lavoro in data 17 marzo 1898 n. 80, si è creduto opportuno, per evitare inutili ripetizioni, di presentarne la trattazione e la difesa in un solo lavoro, pur rilevando per la chiara intelligenza di ogni singolo ricorso

Digitized by Google

le particolarità a ciascuno relative, e attribuendo in ogni caso la difesa comune al caso tipico, e men suscettibile di contestazioni, che è quello dell'infortunio avvenuto all'operaio Vannucci Egisto.

II.

Accettando i ritenuti di fatto delle denunziate sentenze e le conformi resultanze dei relativi giudizii, la unica discussione dei varii ricorsi si riferisce ai casi seguenti:

1.° *Vannucci Egisto* riportava il 2 settembre 1899 in occasione di lavoro per caduta nell'interno della nave *Varese* contusioni al fianco destro, delle quali guarì entro i 5 giorni, tanto chè dopo soli quattro giorni, e cioè il 7 settembre 1899, ritornava al lavoro, sebbene risentisse ancora qualche dolore, che non lo impedì dal lavoro, e che i medici, compreso quello fiscale, esclusero costituissero malattia, da cui era guarito, e impedimento di sorta.

2.° *Stolfi Giuseppe* riportava il 12 settembre 1899 in occasione dello stesso lavoro una contusione al fianco sinistro guarita entro i cinque giorni, sicché ritornò al lavoro il giorno 17 del detto mese.

3.° *Carosini Armando,* sempre nella stessa occasione, riportava il 21 agosto 1899 contusioni all'ascella sinistra ed escoriazioni all'avambraccio destro, guarite entro i cinque giorni, senza ulteriore impedimento.

4.° *Gioia Marino,* in occasione di lavoro, nel 31 luglio 1899 riportò lesioni alla testa e alla faccia, che il medico chirurgo del cantiere cav. dott. Giulio Cesare Mat-

Digitized by Google

teini vice direttore dell'Ospedale civile giudicò guaribili entro i cinque giorni, sebbene per circostanze impreviste guarissero soltanto entro i dieci.

5.° *Taccini Alfredo,* in occasione di lavoro, riportava il 9 aprile 1899 lesioni alla mano destra, giudicate dal detto medico chirurgo guaribili entro i cinque giorni, sebbene per successive complicazioni (così la sentenza) guarissero entro 21 giorni.

6.° *Bizzi Nello*, il 19 agosto 1899 riportava nel lavoro ferita al dito indice della mano sinistra, giudicata dal detto medico chirurgo guaribile entro i cinque giorni, sebbene poi la malattia si protraesse per giorni dieci.

7.° *Vaselli Astarotte* il 28 luglio 1899 riportava nel lavoro ustioni, giudicate come sopra guaribili in giorni cinque, sebbene la malattia si protraesse per giorni diciotto.

8.° Infine *Landi Giuseppe* nel giorno 9 ottobre 1899 riportava nel lavoro una contusione allo scroto guarita nello spazio di soli tre giorni, tanto che il terzo giorno riprendeva il lavoro.

Quest'ultima venne persino ignorata dalla Direzione del personale numerosissimo, che ascende ad oltre 2000 operai. Le altre non vennero denunziate sulla fede del referto del medico preposto al detto servizio, che le aveva tutte dichiarate guaribili entro i cinque giorni, come in realtà avvenne per quelle dei casi di N. 1, 2 e 3. Nei casi in cui vi furono successive impreviste complicazioni, gli operai conseguirono la indennità a forma di legge, conforme essi stessi dichiararono.

Digitized by Google

III.

La questione che si presenta verte quindi sulla sussistenza o meno dell'obbligo della denunzia di tali lesioni a termini dell'art. 25 della legge, con queste differenze che, nei casi di N. 1, 2 e 3 ed 8, essa procede sul fondamento della effettiva guarigione entro i cinque giorni, negli altri su quello del criterio della prevedibilità e previsione scientifica, il quale, come dimostreremo, equivale perfettamente alla guarigione, agli effetti della legge che si deve applicare.

IV.

Altre due questioni si presentano, una del tutto, speciale ai casi di N. 1, 2 e 3, l'altra speciale al caso di N. 8, sicchè si ha un motivo di cassazione comune a tutte, più un motivo relativo solo ai primi tre casi, e un terzo relativo solo all'ultimo.

Il 21 agosto 1899 la stessa Pretura Urbana di Livorno aveva avuto occasione di giudicare il caso di una lesione, guarita entro i cinque giorni, dell'operaio *Brandi Antonio*, e si presentava la stessa questione di diritto sollevata oggi col motivo comune agli otto ricorsi. Invece del sig. Romeo Zanni, capo del personale addetto specialmente a questo servizio, che allor si ignorava fosse nel Cantiere Orlando ad esso affidato, era stato convenuto in giudizio uno dei gerenti della ditta, il Comm. Ing. *Giuseppe Orlando*. Or

Digitized by Google

bene la Pretura Urbana di Livorno con elaborata sentenza in quella data del 21 agosto 1899, che è stata prodotta in copia autentica e si trova in atti nel processo Vannucchi, e che venne pubblicata sulla *Giustizia Penale* (Anno V, fasc. 41. col. 1262) con nota di plauso, risolvette quella questione in modo diametralmente opposto a quello che la stessa Pretura poi fece nelle otto denunziate sentenze, ritenendo ed illustrando con ampiezza di motivazione che l'obbligo della denunzia non sussistesse quando la malattia non abbia superato il quinto giorno, o quando il criterio di previsione, garantito dal giudizio del medico, non avesse assegnato ad essa maggiore durata, ancorché poi deluso dall'evento. Eppure quella sentenza era stata pronunziata quando ancora questo Supremo Collegio non aveva conformemente dettato il Suo autorevole insegnamento colle sentenze in data 13 novembre 1899 in cause Bertoldo, Morella ed altre, la prima delle quali è per esteso pubblicata sulla *Giustizia Penale* (Anno VI. fasc. I. col. 15).

Da questo precedente la difesa del sig. *Zanni* traeva nel giudizio di merito, e trae ora in sede di cassazione un argomento di non imputabilità, comecchè lo *Zanni* fosse sotto il presidio della interpetrazione giudiziaria, o non avesse fatto altro che conformarsi alla medesima.

Quanto poi al caso di N. 8, dal momento che era resultato al giudizio, per dichiarazione dello stesso carabiniere di servizio e dei medici, nonchè di documenti prodotti, che la lesione era stata dissimulata sotto il pretesto di un buono di uscita per malattia ordinaria e non per lesione violenta in occasione di lavoro, ed era rimasta ignorata dallo Zanni, veniva dedotta nel merito e viene ora

Digitized by Google

riproposta una ragione di non imputabilità, tanto che lo stesso P. M. chiedeva, non ascoltato, dichiarazione di non luogo a procedere per inesistenza di reato.

V.

Ciò premesso i tre motivi di ricorso sono i seguenti:

1° MOTIVO

Comune a tutti ed otto i ricorsi.

Violazione e falsa interpretazione degli art. 7 e 25 della citata legge sugli infortuni sul lavoro 17 marzo 1898 N. 80 e 64 del relativo regolamento 25 settembre 1898 N. 411, perchè la denuncia entro i due giorni deve essere fatta solo per quelle lesioni che a termini del citato art. 7 sono a considerarsi infortunii e cioè le di cui conseguenze presentano a giudizio del medico una previsione di durata maggiore di cinque giorni, lo che non era nella specie. Per tanto non esisteva contravvenzione, conforme emerge dall' art. 64 del regolamento e dalle istruzioni ministeriali.

2° MOTIVO

Speciale ai ricorsi relativi ai casi di N. 1, 2, e 3.

Violazione dell'art. 45 del codice penale perchè in ogni ipotesi l'imputato doveva essere assoluto in quanto la in-

Digitized by Google

terpetrazione da lui data alle disposizioni di legge menzionate sopra nel primo motivo era conforme a quella data dalla stessa Pretura Urbana di Livorno con sentenza non denunciata e quindi passata in giudicato in data 21 agosto 1899 prodotta in atti in copia autentica, pronunciata negli stessi rapporti degli operai del cantiere Orlando, e quindi l'operato obiettato all'imputato successivo a detta sentenza, era da essa coperto e intieramente discriminato, non potendosi punire come illecito il fatto consentito ed autorizzato alla parte dalla autorità giudiziaria.

3° MOTIVO

Speciale al ricorso relativo al caso di N. 8

(del qual motivo non sarà a tenersi conto ove il ricorso non venisse in discussione all'udienza del 23 gennaio 1900).

Violazione degli art 45 del codice penale, 25 della citata legge sugli infortuni in data 17 marzo 1898 N. 80, perché resultò in modo evidente per le deposizioni dei testi di accusa e pei documenti prodotti, che l'imputato Zanni ignorò la lesione riportata dal Landi, che la occultò, e uscì dal cantiere munito di un buono ordinario per malattia, mentre la sentenza impugnata, peccando anche per difetto di motivazione su questo punto a termini del N. 3 dell art. 323 del cod. di proc. pen,, si basò sopra una presunzione.

VI.

I due ultimi motivi ora riprodotti non hanno bisogno di svolgimento.

Digitized by Google

Piuttosto ci permetta la Ecc.ma Corte di spendere qualche parola sul primo, che è anche il più importante, sia sotto l'aspetto più favorevole della guarigione effettiva entro i cinque giorni, sia anche sotto quello, che a noi sembra equivalente, della guarigione presunta entro il detto termine, sempre che la presunzione sia appoggiata a criterii di seria prevedibilità desunta da diagnosi scientifica.

Se nella legge sugli infortuni non esistesse che l'articolo 25, la tèsi della ricorrenza di contravvenzione per omissione di denuncia in ogni e qualunque caso, accettata dalle denunciate sentenze, sarebbe razionale ed ammissibile. *I capi o esercenti di imprese, industrie o costruzioni,* esso dice, *devono nel termine di due giorni dare notizia di ogni infortunio sul lavoro sotto pena di una ammenda.* Ma l'insegnamento del giureconsulto *Celso*, raccolto nella legge 24 dig. de legibus etc., ed omai divenuto volgare *(incivile est etc.)*, difficilmente sarebbe più a proposito invocabile. La legge sugli infortuni ha altre disposizioni che definiscono e concretano che cosa essa intenda per *infortunio denunciabile*; ha uno scopo, che ne costituisce la ragione e l'essenza *(vim ac potestatem)*, e in relazione al quale debbono intendersi le sue singole statuizioni, che ad esso solo sono destinate a servire.

Essa non considera *infortunio* qualunque disgrazia, naturale od accidentale, che colpisca l'operaio e lo ponga per un tempo più o meno lungo, o anche permanentemente, nell'impossibilità di lavorare. Nel senso comune e filologico della parola infortunio sarebbe anche la malattia, infortunio sarebbe qualsiasi lesione per causa violenta ancorché riportata fuori del lavoro, come ad es. quelle riportate

Digitized by Google

accidentalmente sulle ferrovie, o per una caduta sulla neve e simili. Più ristretto è il significato che la legge dà alla parola intorno alla quale raccoglie tutte le sue disposizioni. Essa parla di *infortunio* nel senso di *rischio professionale,* e seguendo le giuste esigenze di un nuovo stato di cose prodotto dallo straordinario svolgimento delle industrie nei tempi moderni, considera che esso colpisca l'industria, e non l'operaio, e quindi lo pone a carico della prima, non del secondo. Per aversi *infortunio* ai termini e per gli effetti di questa legge speciale, occorre che la disgrazia, sia che abbia prodotto la morte, sia che abbia prodotto lesione personale, abbia le seguenti condizioni, tutte *essenziali:*

1.ª che sia avvenuta per causa violenta, non per malattia naturale (art. 7);

2.ª che sia avvenuta in occasione di lavoro (Ivi);

3.ª che ove non abbia prodotto la morte, abbia prodotto conseguenze con *una durata maggiore di cinque giorni* (ivi).

(Prescindiamo dall'esaminare se a rigor di termini sia infortunio quello accaduto per colpa o dolo, lo che parrebbe doversi escludere, perché sebbene indennizzabile colle regole della legge in definitivo resta a carico delle persone civilmente responsabili a tenore del diritto comune — art. 22 e 23 della legge).

Difettando qualunque di questi estremi, non vi è *infortunio*, nel senso di questa legge speciale.

Ed invero essa si propone di porre il *rischio professionale* a carico dalla industria sotto la forma della *assicurazione obbligatoria.* Ma limita tale resultato ai casi nei quali l'impedimento al lavoro duri più di 5 giorni, tanto

Digitized by Google

che la indennità, come dice il n. 3 dell'art. 8 *nel caso di inabilità temporanea parziale dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità,* COMINCIANDO DAL SESTO GIORNO.

VII.

Data questa premessa, è facile il comprendere che la *denuncia* per parte dell'esercente la industria non è altro che una disposizione di ordine secondario, intesa ad assicurare la esecuzione della legge. Intanto adunque la denuncia si impone, e la omissione è considerata una contravvenzione, in quanto si tratti di uno di quei casi che esauriscono le condizioni volute per aversi infortunio risarcibile. Ogni legge ed ogni corpo di leggi coordina le sue disposizioni di *sanzione* e di *esecuzione* a quelle di *concetto* e *d'ordine.* Sarebbe senza significato e senza scopo che la legge imponesse agli esercenti di denunciare anche gli infortunii accaduti agli operai, sia pure per causa violenta, ma fuori del lavoro. Dal momento che essi non sono risarcibili, che all'operaio non spetta per essi indennità di sorta, nonostante che sia rimasto inabile al lavoro, non vi è ragione di denunciarli agli effetti speciali di una legge che non si propone ALTRO che il risarcimento, e la attribuzione di una indennità. Essi dunque mentre sono *infortunii* nel senso filologico della parola, *non sono infortunii* nel senso giuridico, quale è posto e voluto da questa legge speciale. Lo stesso è a dirsi, per parità di ragione, per gli infortunii i quali, sebbene accaduti per causa violenta in occasione di lavoro,

Digitized by Google

non hanno prodotto impedimento maggiore di cinque giorni. Essi, pur essendo infortunii nel senso filologico della parola, non appartengono a quella classe di infortunii dei quali *soltanto* si occupa la legge, ed ai quali ha limitato la propria influenza.

E non solo la denuncia di cotesti casi sarebbe del tutto OZIOSA e fuori del *servizio di esecuzione* della legge, al quale solo la denuncia intende: ma sarebbe enormemente DANNOSA, perché complicherebbe quel servizio, senza alcun frutto o resultato possibile, e a manifesto carico e svantaggio dei veri infortunii risarcibili.

Si immagini infatti quale sarebbe l'immenso lavoro degli esercenti e degli industriali da una parte, della autorità di pubblica sicurezza dall'altra, nel proporre, e nel ricevere le denunzie, a seconda degli art. 66 e seguenti del Regolamento, o in caso di omissione di denuncia nel compilare il processo verbale di contravvenzione, che è *precettivo* e dal quale non si può prescindere, secondo prescrive il capoverso dell'art. 96 del Regolamento, con tutte le formalità dell'art. 94, se ogni e qualunque lesione procurata in occasione di lavoro, sia contusione, abrasione, o scalfittura minima e insignificante, o abbia prodotto uno, due, tre e fino a 5 giorni di impedimento, dovesse essere denunciata, sotto la sanzione penale dell'art. 25 della legge!!!

La mole smisurata del lavoro infecondo, ogni giorno accrescentesi nei numerosi centri industriali in continua via di progressione che contano a centinaia gli stabilimenti e a migliaia e diecine di migliaia gli operai, renderebbe presto il servizio necessariamente imperfetto e in-

Digitized by Google

sindacabile, a danno esclusivo degli infortuni risarcibili, molti dei quali resterebbero non avvertiti o dimenticati nel vasto gurgite gorgogliante ed assorbente montagne di carta stampata, coi moduli delle denuncie!

No, questo non può essere stato l'intendimento del legislatore allorché scrisse l'art. 25 della legge. Se in esso parlò di denuncia di ogni infortunio, esso intese riferirsi all'articolo 7, e a tutto il sistema organico della legge nella quale quella disposizione era posta, intese parlare di quegli infortuni che poi conseguono la indennità, non sentendo la necessità una volta attribuita a una parola un significato determinato o speciale, di avvertire e ripetere ogni volta che la usava che essa dovesse conservarlo. Ciò era ovvio ed è anzi proprietà e precisione di linguaggio giuridico ricondurre le espressioni usate alla materia subietta, definendone il significato una volta sola.

VIII.

Del resto, la interpetrazione governativa, la dottrinale, e la suprema interpetrazione giudiziaria, vanno tutte direttamente in questa conclusione.

La governativa, perché il potere esecutivo nel dettare il Regolamento scrisse nell'art. 64 che la denuncia che deve essere fatta è quella, non gia d'*ogni infortunio in genere,* ma sibbene di *ogni infortunio* CONTEMPLATO DALL'ART. 7 DELLA LEGGE, dando così all'art. 25, e all'obbligo relativo, il significato che noi loro diamo, per il quale l'art. 25 non si riferisce che agli infortuni che esauriscono le 3 condi-

Digitized by Google

zioni essenziali sopra esposte, fra cui quella della durata per oltre 5 giorni.

Inoltre il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio con circolare 20 novembre 1898 avvertì gli esercenti che non erano obbligati alla denuncia che nei casi nei quali la durata superasse i 5 giorni.

La dottrinale, perché fra gli scrittori che si occuparono più specialmente dell'argomento, il SALVATORE (Legge e regolamento etc. pag. 68 n. 59, e pag. 131 n. 154), ed il TESSIORE (L'assicurazione etc. pag. 38 § 29 e pag. 116 § 92), esplicitamente propugnano la nostra tèsi.

Infine la suprema interpetrazione giudiziaria perchè, come già avvertimmo, questa stessa Ecc.ma Corte si occupò *ex professo* della questione, e la risolvette nel senso della esclusione dell'obbligo della denuncia e del reato ove l'impedimento non superi i cinque giorni. *L'art. 25,* essa dice (citata sentenza 13 novembre 1899, *Giustizia Fenale,* Anno in corso, col. 20), *collocato nel titolo delle disposizioni generali esprime il modo come attuare la protezione del colpito dall'infortunio, e ciò sia con imporre la denunzia assegnandone il termine, sia col comminare pena al contravventore; epperò non costituisce una disposizione a sè tutta singolare e da ogni altra indipendente che obblighi per qualunque lesione personale anche lievissima; ma attinge invece la sua ragione e la sua efficacia nella nozione dell'infortunio quale dalla legge specificata, e quindi è perfetta la sua totale relazione con l'articolo settimo dal quale ritrae la norma della sua applicazione. L'esclusione poi delle lesioni personali, le cui conseguenze*

Digitized by Google

non oltrepassino la durata di cinque giorni, fu nel pensiero del legislatore etc.

IX.

Non resta che dimostrare che, anche quando la durata dell'impedimento fu superiore ai 5 giorni, se vi fu *fondata* e *ragionevole previsione* di un impedimento minore, non vi era obbligo di denuncia, e non vi è contravvenzione punibile.

Tale tési subordinata, la di cui invocazione non è necessaria nei ricorsi relativi ai casi n. 1. 2. 3 ed 8 nei quali l'impedimento non superò i cinque giorni, elimina il reato anche negli altri.

Essa è una *conseguenza indeclinabile* del principio sopra posto, e cioè della tési principale.

Ed invero, posto che la denuncia deve farsi ENTRO DUE GIORNI (art. 25 della legge), e che il non farlo fa incorrere in contravvenzione (ivi ed art. 96 del Regolamento), se è concessa l'esenzione da essa anche nei casi nei quali lo impedimento si protrae fino a 5 giorni, il quinto compreso, è una *necessità assoluta ed imprescindibile* che in tali casi nel secondo giorno la omissione si faccia sopra un *criterio di previsione.*

Non è dato all' uomo di conoscere il futuro. Concedere che dentro il secondo giorno dall'evento successo si possa fare o non fare una data cosa, per la quale quel termine è fatale e perentorio, a seconda che l' impedimento superi o no il quinto giorno, è concedere che

Digitized by Google

l'esercente possa, interpellando il sanitario, con un criterio sia pur rigoroso e scientifico, ma di pura previsione, prescindere dalla denunzia: è concedere che esso non sia imputabile, non sia contravventore, se poi il fatto deluse la previsione, e l'impedimento si protrasse oltre il quinto giorno.

Altrimenti, col risolvere diversamente questa tèsi subordinata, si distruggérebbe in radice la tèsi principale, e tanto varrebbe il dire che l'obbligo della denunzia è generale per tutti i casi, anche per quelli di guarigione entro i cinque giorni. Bisogna riflettere che il fatto che dà luogo alla contravvenzione si consuma entro il secondo giorno, e quindi *a priori* non *a posteriori* di quello *futuro* che la elimina. Il secondo giorno, se l'operaio non è guarito e non è tornato al lavoro, l'esercente non ha che due vie da seguire: 1.ª o denunciare ad ogni modo; 2.ª o domandare al medico e alla scienza, se, data l'entità della lesione, i caratteri, etc. sarà guarita entro altri tre giorni. Ma se, dopo che egli ha avuto la risposta affermativa, e non ha denunciato sotto il presidio di quel criterio di previsione, ove la previsione sia smentita dal fatto posteriore, gli si obietta ugualmente la contravvenzione, non è vero allora che egli abbia DUE VIE; egli ne ha una sola, *la denuncia in ogni caso,* e la tèsi è distrutta.

Sarebbe vano il ritenere che sia esente da pena colui che entro il secondo non ha denunziato la lesione non guarita, ma che guarirà entro il quinto, se non si ammettesse che egli dovesse regolarsi con criterii di previsione, che possono essere delusi dall'avvenire che non è nelle

Digitized by Google

mani dell'uomo, senza per ciò ricadere nella sanzione penale.

X.

Tutta la questione allora si riduce a questione di fatto, sfuggente alla giurisdizione della Corte Suprema, e sulla quale si deve esercitare caso per caso il prudente arbitrio del giudice del merito.

Certamente non si devono aprire le porte alle facili collusioni, e non si deve eludere la legge. Il giudice del merito vedrà se il criterio di previsione che l'esercente adduce era fondato e ragionevole, se fu un pretesto per sottrarsi alla corresponsione dell'indennità, sebbene questo difficilmente possa accadere, dappoiché essa si corrisponde sotto la forma della antecedente assicurazione obbligatoria.

Ma quando resulta che secondo ragionevole previsione e prognostico degno di fede, l'esercente omise la denunzia, non per violare la legge, o per eluderla, e danneggiare l'operaio, ma per convinzione che la lesione non dovesse durare oltre il 5° giorno, se il principio della tesi è giusto, deve anche a questo caso applicarsi.

E tali sono quelli del *Cantiere Orlando.* Le sentenze denunciate ammettono tutte che il criterio di previsione, emesso in iscritto dal medico chirurgo, fu per una durata non superiore ai 5 giorni anche nei casi nei quali il successivo evento non corrispose.

Nel Cantiere Orlando il servizio è organizzato col massimo rigore e con la massima cautela. Esso dispose

Digitized by Google

per esso un personale apposito e scelse a capo del servizio sanitario lo stesso vice direttore dell' Ospedale Civile, l'egregio cav. dott. G. C. Matteini, persona superiore ad ogni sospetto, e per capacità e per integrità. Esso, nel gran numero di operai, deve necessariamente, attendere al giudizio del medico. Esso, nonostante, corrisponde ugualmente la indennità, ove la previsione sia delusa. Infine il Cantiere Orlando, precorrendo gli ottimi intendimenti del legislatore, aveva fin da molti anni addietro, circa 10, fondato con contributo di risorse proprie, una cassa di sovvenzione agli operai inabilitati al lavoro, la quale funzionò prima della legge, e funziona tuttora in quanto si riferiva anche ai casi di malattia, pei quali è rimasta.

La legge sugli infortuni, come tante altre leggi dettate nell'interesse generale, non può sortire il benefico effetto che si propone, se non è intesa equamente, e se non rappresenta una duplice garanzia: garanzia per gli operai di essere soccorsi nei casi di infortunio, garanzia per gli esercenti che il riversarsi sulla industria del relativo aggravio, non crei inutili molestie e non inceppi il normale svolgimento di essa.

Il giudice del merito vedrà dunque caso per caso in qual senso debba spendersi la protezione giudiziaria: e se sia stato un pretesto a danno dell'operaio e ad elusione della legge, oppure se sia attendibile perchè vero, fondato e giusto, il discarico dell'esercente per non aver denunciato in seguito a un criterio di previsione.

La Corte Suprema non si occupa dei casi contingibili e delle applicazioni: si occupa dei principii. Come *principio*

Digitized by Google

è innegabile che la omissione non imputabile di denuncia entro due giorni di una lesione a seconda che durerà cinque giorni o più non può fondarsi che sopra un *criterio di previsione.*

Ciò è tanto vero che il Regolamento all'art. 67 in caso di lesioni gravi, con previsione di impedimento superiore ai 10 giorni, impone nel più breve tempo e in ogni caso entro 48 ore una inchiesta speciale giudiziaria. È una ulteriore garanzia che i casi gravi non sfuggano sotto una fallace previsione, o per grossolano inescusabile sbaglio, o per compiacenza di sanitarii in mala fede.

Ma quando la buona fede ed il fondamento scientifico della previsione sono accertati, non si può far rimprovero all'esercente di non aver denunziato, senza interpetrare la legge in modo difforme da quello che suggeriscono la sua lettera, il suo spirito, le stesse esigenze pratiche della sua applicazione.

Livorno, li 19 gennaio 1900.

Ossequiosissimo
Avv. Dario Cassuto.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google